



*Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*

**Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020**

**Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"**

**ASSE 1 - OCCUPAZIONE**

**Obiettivo tematico: 8**

Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

**Priorità d'investimento: 8v**

Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento

**Obiettivo specifico: 8.6**

Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi

**Tipologia di azione** (in riferimento all'Accordo di Partenariato)

8.6.1. Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale

**Intervento 2 "Politiche attive per la gestione delle Crisi aziendali"**

**Azione 1 "Formazione per la crescita"**

**AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FORMATIVI DI RIQUALIFICAZIONE**

## Indice

ARTICOLO 1) SINTESI.....	3
ARTICOLO 2) PERCHÉ “POLITICHE ATTIVE PER LA GESTIONE DELLE CRISI AZIENDALI”? .....	3
ARTICOLO 3) COSA FINANZIA? .....	4
ARTICOLO 4) A CHI SI RIVOLGE?.....	4
ARTICOLO 5) QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA FORMAZIONE?.....	5
ARTICOLO 6) QUANTE RISORSE SONO DISPONIBILI E A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO MASSIMO? ...	6
ARTICOLO 7) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?.....	7
ARTICOLO 8) CHI PUÒ EROGARE LA FORMAZIONE? .....	7
ARTICOLO 9) COME SI CALCOLA LA SOVVENZIONE?.....	8
ARTICOLO 10) DOVE PRESENTARE LA CANDIDATURA E QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI? .....	10
ARTICOLO 11) COME LA REGIONE ABRUZZO ESAMINA LE CANDIDATURE.....	11
ARTICOLO 12) COSA DEVE FARE L’IMPRESA UNA VOLTA CHE IL PROGETTO È STATO FINANZIATO?.....	14
ARTICOLO 13) CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO” E “DE MINIMIS”?.....	15
ARTICOLO 14) CHE COSA SI INTENDE PER “REGIME DI AIUTO IN ESENZIONE” .....	17
ARTICOLO 15) ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO .....	18
ARTICOLO 16) QUANDO LA SOVVENZIONE PUÒ ESSERE REVOCATA? .....	19
ARTICOLO 17) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ .....	20
ARTICOLO 18) TUTELA DELLA PRIVACY .....	20
ARTICOLO 19) INFORMAZIONI GENERALI.....	20
ARTICOLO 20) DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO .....	21
ALLEGATI ALL’AVVISO .....	24

## Articolo 1) Sintesi

1. L'Intervento 2 "Politiche attive per la gestione delle crisi aziendali" del PO FSE 2016 - 2018, approvato con la DGR 528/16, si iscrive all'interno di una crisi economica e sociale di ampia portata e prevede un set di strumenti di politica attiva e di politiche industriali, in grado di consentire al sistema produttivo il riposizionamento nel mercato, accompagnando le aziende ed i lavoratori in un percorso che utilizza la formazione quale strumento chiave di contrasto alle crisi aziendali e di salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. Con il presente Avviso la Regione Abruzzo attiva l'Azione 1 dell'Intervento 2 secondo una logica di contrasto alle crisi aziendali, rispondendo in maniera qualificata ai fabbisogni formativi delle aziende, anche collegati alla rilevazione di attività in dismissione o a nuovi insediamenti produttivi.
3. L'obiettivo dell'Avviso è quello di riqualificare i lavoratori e di garantirne la permanenza nel mercato del lavoro e di rafforzare le competenze di tipo manageriale attraverso il finanziamento di progetti formativi monoaziendali.
4. L'avviso è di tipo *open*, non ha scadenza. Le candidature sono valutate su base quindicinale.
5. I Progetti formativi finanziabili devono essere presentati esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Regione Abruzzo.
6. La Regione Abruzzo garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'attuazione del presente avviso. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

## Articolo 2) Perché "Politiche attive per la gestione delle Crisi aziendali"?

1. Come evidenzia il "Patto per lo sviluppo della Regione Abruzzo", il contesto sociale ed economico dell'Abruzzo è quello di una regione, che dal 2008 - quando è iniziata la crisi - al 2013 ha perso 30 mila occupati.
2. Il danno nel territorio abruzzese è sistemico: la perdita di insediamenti produttivi complessi causa non solo l'arretramento nella capacità di creare ricchezza, con perdita di posti di lavoro diretti e impatto negativo sull'indotto, ma disperde un patrimonio di competenze e specializzazione e produce un disfacimento nelle relazioni di comunità di cui l'azienda è comunque un attore importante (si pensi in termini di welfare aziendale, di legame tra i lavoratori, di collaborazione nell'attuazione delle politiche locali).
3. Ulteriore fattore problematico è la rapidità dei cambiamenti nelle competenze dei lavoratori richieste per sostenere l'innovazione. Si pensi ad esempio all'adozione di nuovi strumenti e macchinari per la produzione, che se da una parte conducono ad aumentare la produttività, dall'altra abbisognano di competenze e professionalità specialistiche per l'utilizzo, la gestione, la manutenzione e il controllo. Le imprese rischiano dunque di non trovare sul mercato le professionalità e le competenze necessarie per sostenere processi di innovazione.
4. Per questa ragione l'Avviso finanzia le imprese che intendono attuare progetti di formazione del personale neoassunto e di rafforzamento delle competenze manageriali, finalizzati a strategie di sviluppo (ristrutturazione per intercettare nuovi

segmenti di mercato, per rinnovare l'offerta, per nuove tipologie di prodotti, per il miglioramento dei processi produttivi, per nuovi insediamenti produttivi e nuovi rami d'azienda), sostenendo la formazione del personale assunto, espulso da imprese in situazione di crisi aziendale o di settore.

### Articolo 3) Cosa finanzia?

1. L'Avviso finanzia Progetti formativi monoaziendali finalizzati alla riqualificazione del personale occupato e/o al rafforzamento delle competenze di tipo manageriale.
2. Sono finanziabili le seguenti Linee:
  - Linea 1: Interventi di formazione *on demand*, diretti al personale neoassunto al fine di consolidarne la posizione in azienda;
  - Linea 2: Interventi formativi di potenziamento del management delle MPMI collegati ad obiettivi di rilancio aziendale e/o alla riconversione, e/o alla costituzione di nuovi rami di azienda per offrire nuovi prodotti, per aggredire nuovi segmenti di mercato o nuovi mercati.
3. Le imprese possono candidarsi per entrambe le Linee 1 e 2.

### Articolo 4) A chi si rivolge?

1. I destinatari della Linea 1) devono essere lavoratori neoassunti a tempo indeterminato o determinato a far data dal 6 dicembre 2016 o soggetti da assumere entro l'avvio del Progetto formativo.
2. Tali lavoratori, prima dell'assunzione, devono risultare disoccupati percettori di ammortizzatori sociali (mobilità ex legge 223/91 anche in deroga, Naspi, Aspi, Discoll) o disoccupati che abbiano, a far data dall'1.1.2015, usufruito di ammortizzatori sociali (mobilità ex legge 223/91 anche in deroga, Naspi, Aspi, Discoll).
3. I lavoratori devono essere residenti in Abruzzo alla data di pubblicazione del presente avviso ed iscritti ad uno dei Centri per l'Impiego della regione Abruzzo prima dell'assunzione.
4. Costituisce fattore premiale la presenza di:
  - lavoratori assunti entro l'avvio dell'attività formativa attraverso Garanzia Over Abruzzo <sup>1</sup>;
  - lavoratori che al momento dell'assunzione abbiano compiuto il 45° anno di età;
  - lavoratori provenienti da imprese abruzzesi in situazioni di crisi aziendale o di settore.
5. Le assunzioni a tempo indeterminato/determinato possono essere anche *part time*, purché di durata non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL applicabile.
6. L'impresa deve garantire la permanenza del contratto a tempo indeterminato degli allievi formati per i successivi 12 mesi decorrenti dal termine dell'intervento formativo presso la sede operativa ubicata nel territorio abruzzese.

<sup>1</sup> Avviso del PO FSE 2014/2020 approvato dalla Regione Abruzzo con D.D. 185 del 7/11/2016 e ss.mm.ii.

7. Nel caso di neo assunzioni a tempo determinato, l'impresa deve procedere alla trasformazione a tempo indeterminato entro la data di conclusione dell'intervento formativo e garantire la permanenza del rapporto di lavoro per i successivi 12 mesi decorrenti dal termine dell'Intervento formativo presso la sede operativa ubicata nel territorio abruzzese.
8. Destinatari della Linea 2) sono i manager già in forza presso l'azienda, a prescindere dalla forma contrattuale, il titolare, i soci non dipendenti, gli amministratori, i consiglieri.
9. Per le medie imprese, al fine di beneficiare dell'intensità massima di aiuti (70%) prevista dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014, i destinatari dell'attività formativa devono appartenere alla categoria di "lavoratore con disabilità" o di "lavoratore svantaggiato", così come definita, rispettivamente, ai punti 3 e 4 dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014:
  - Per lavoratore con disabilità si intende:
    - a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale *(ai fini del presente Avviso si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi 104/92 e 68/1999)*; o
    - b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori *(in tale circostanza si rende necessaria comunque un'apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL, da rendere disponibile in occasione di controlli)*;
  - Per lavoratore svantaggiato si intende chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
    - a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
    - b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
    - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    - d) aver superato i 50 anni di età;
    - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
    - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
    - g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

#### **Articolo 5) Quali caratteristiche deve avere la formazione?**

1. I Progetti formativi devono rispondere a strategie di sviluppo aziendale.
2. La formazione può essere associata ad esempio all'adattamento dei lavoratori alle innovazioni (nuovi macchinari, nuovi strumenti, nuovo software, nuovi processi, nuovi mercati) o ad una migliore o più efficace attuazione delle strategie organizzative aziendali (job rotation, job enrichment, job sharing).

3. La formazione può essere finalizzata a favorire l'adesione alla Carta di Pescara<sup>2</sup>.
4. Non è finanziabile la formazione generale (es. consulenza fiscale, legale etc), trasversale o obbligatoria prevista dalla normativa nazionale o regionale.
5. Gli interventi formativi devono essere conclusi entro 8 mesi dall'avvio.
6. A richiesta dell'impresa, motivata da obiettive e circostanziate cause di forza maggiore, può essere concessa una sola proroga di ulteriori giorni 30 per interventi di durata fino a 200 ore e di 60 per quelli di durata superiore.
7. Gli interventi formativi devono essere svolti nel territorio della regione Abruzzo.
8. Al termine della formazione, il Soggetto erogatore deve rilasciare, a norma delle disposizioni del DPR 445/2000, un Attestato di frequenza con esito positivo con indicazione del percorso professionale, delle competenze in entrata ed in uscita e degli insegnamenti erogati e loro finalizzazione.

#### **Articolo 6) Quante risorse sono disponibili e a quanto ammonta il finanziamento massimo?**

1. Per la realizzazione dell'Intervento sono disponibili risorse complessive pari a € **2.232.000,00**, suddivise tra le seguenti Linee di Intervento:
  - Linea 1 - € 1.032.000,00 per il finanziamento di Interventi di formazione *on demand*;
  - Linea 2 - € 1.200.000,00 per il finanziamento di interventi di potenziamento del management delle PMI.
2. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive, nonché, in caso di economie, di disporre un diverso utilizzo delle risorse a vantaggio dell'azione più richiesta.
3. L'importo massimo del finanziamento pubblico concedibile in favore dell'impresa non può essere complessivamente superiore ad € 200.000 in caso di *de minimis* (Reg.(UE) 1407/2013) e a € 100.000 in caso di aziende attive nel settore dei trasporti su strada; in caso aiuti alla formazione (Reg. (UE) 651/2014 art. 31) l'importo massimo non può essere superiore a 500.000.
4. La percentuale massima di finanziamento posta a carico della Regione Abruzzo dipende dal regime d'aiuto prescelto dall'impresa:
  - in caso di *de minimis* (Reg.(UE)1407/2013) viene rimborsato il 100% dei costi ammissibili ed il cofinanziamento è facoltativo (Tavola 1);
  - in caso aiuti alla formazione (Reg. (UE) 651/2014 art. 31) le percentuali massime di rimborso sono il 60% dei costi ammissibili per imprese medie, elevabili fino al 70% in presenza di lavoratori con disabilità e svantaggio, il 70% in ogni caso per imprese micro e piccole (Tavola 1):

---

<sup>2</sup> approvata con DGR Regione Abruzzo n. 502 del 21 luglio 2016

Tavola 1 – Intensità di aiuto			
Regolamento	Categoria dell'impresa	Intensità di aiuto	Formazione a lavoratori con disabilità (art. 2, punto 3) o svantaggio (art. 2, punto 4)
de minimis Reg.(UE) 1407/2013 aiuti alla formazione Reg. (UE) 651/2014 art. 31	Micro, Piccola, Media	100%	100%
	Media	60%	70%
	Micro e Piccola	70%	70%

5. Nel caso in cui l'impresa opti per il regime di aiuto alla formazione (art. 31 del Reg. 651/2014), la quota di cofinanziamento privato può essere assicurata dal mancato reddito dei lavoratori in formazione e l'eventuale eccedenza deve essere garantita da altre voci di costo.
6. Il regime di aiuti istituito ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 ammonta ad € 2.232.000,00. Esso entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso e dura sino al 30/06/2021.
7. Le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 assicurano il rispetto delle condizioni ivi previste, nonché quelle di cui ai capi I e II del medesimo Regolamento.

#### Articolo 7) Chi può presentare la domanda?

1. Possono presentare domanda le MPMI (micro, piccole e medie imprese) del settore privato, incluse le cooperative, aventi una sede legale e operativa nella regione Abruzzo oppure aventi sede legale fuori dall'Abruzzo ma almeno una sede operativa ubicata nel territorio regionale. Si precisa che le imprese devono avere almeno una sede operativa in Abruzzo al momento del pagamento del primo acconto e devono esercitare un'attività economica compatibile con le norme previste dal regime di aiuto prescelto.
2. La dimensione delle imprese, Micro, Piccola e Media è definita nell'Allegato I al Reg. (UE) 651/2014.
3. Le imprese prima dell'avvio delle attività formative devono essere iscritte alla C.C.I.A.A. e risultare attive nel territorio regionale.
4. Nel caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione, le imprese non devono versare in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014.

#### Articolo 8) Chi può erogare la formazione?

1. Le Micro, Piccole e Medie imprese che svolgono attività formative per il proprio personale dipendente non sono obbligate a richiedere l'accreditamento per svolgere azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di formazione professionale e/o orientamento finanziati con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale, come previsto dalla D.G.R. 31/03/2015, nr.247, articolo 4 comma 6.

2. Pertanto le imprese possono erogare direttamente la formazione, avvalendosi di formatori da esse liberamente scelti.
3. La relazione tra le imprese ed eventuali soggetti fornitori è di natura privata e il Soggetto erogatore non può rivalersi nei confronti della Regione Abruzzo per eventuali inadempienze contrattuali.
4. La sede aziendale in cui viene erogata la formazione deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

#### Articolo 9) Come si calcola la Sovvenzione?

1. Il valore della Sovvenzione è pari alla somma delle seguenti voci:
  - a. spese dirette di personale ammissibili ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3<sup>3</sup>, del Reg. (UE) 651/2014;
  - b. importo forfettario fino al 40%<sup>4</sup> delle spese dirette di personale di cui al precedente punto a).
2. Le spese dirette di personale di cui al punto 1.a), da utilizzare quale base di calcolo per le spese forfettarie, sono:
  - Spese relative ai docenti;
  - Spese relative ai codocenti;
  - Spese relative ai tutor;
  - Spese relative al coordinatore dell'attività formativa;
  - Spese relative al progettista.<sup>5</sup>
3. Le spese dirette di personale suelencate si riferiscono a spese effettivamente sostenute dall'azienda per il personale interno e/o esterno e devono essere rendicontate con giustificativi di spesa.
4. Le spese di cui a punto 1.b), rimborsate con tasso forfettario fino al 40%, fanno riferimento:

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 31, par. 3 del Reg. 651/2014- Aiuti alla formazione, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

<sup>4</sup> Per le modalità di calcolo dei costi ammissibili si fa il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1304/2013 del FSE che, conformemente all'art. 67 paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 5, lettera d) del Regolamento comune (UE) n. 1303/2013, consente l'utilizzo del **tasso forfettario fino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili**, ai fini della copertura dei restanti costi ammissibili.

<sup>5</sup> Per "Progettazione" si intende l'attività di analisi e definizione dell'intervento, analisi del fabbisogno formativo, programmazione di massima e la progettazione di dettaglio della formazione, ma non attività di predisposizione della candidatura per la richiesta di contributo regionale a valere sul presente avviso. Tali task vanno dettagliate nei timesheet richiesti in fase di rendicontazione.

- alle voci di costo ammissibili ai sensi dell'art. 31, par. 3, del Reg. (UE) n.651/2014 diverse dalle spese dirette di personale, qualora l'impresa opti per il regime di aiuti in esenzione;
  - alle voci di costo ammissibili ai sensi del FSE diverse dalle spese dirette di personale, qualora l'impresa opti per il regime di aiuti in de minimis.
5. Le retribuzioni versate ai lavoratori in formazione<sup>6</sup> non costituiscono costi diretti del personale e, quindi, possono rientrare nell'importo forfettizzato del 40%. Se il costo salariale è stato già finanziato per intero con un regime di aiuti, esso non può essere considerato tra le voci di costo ammissibili dell'aiuto alla formazione. Qualora il costo salariale sia stato finanziato in parte con un regime di aiuti, esso può essere considerato solo per la parte residua.
6. Di seguito un'esemplificazione della metodologia di calcolo del valore della Sovvenzione:

TAVOLA 2		
Regime de minimis Reg. (UE) n.1407/2013		Regime in esenzione Reg. (UE) n. 651/2014
Spese relative ai docenti	A.1	Spese relative ai docenti
Spese relative ai codocenti	A.2	Spese relative ai codocenti
Spese relative ai tutor	A.3	Spese relative ai tutor
Spese relative al coordinatore dell'attività formativa	A.4	Spese relative al coordinatore dell'attività formativa
Spese relative al progettista <sup>7</sup>	A.5	Spese relative al progettista <sup>8</sup>
<b>Totale costi diretti del personale</b> (A = A.1+A.2+ A.3+ A.4+ A.5)	<b>A</b>	<b>Totale costi diretti del personale</b> (A = A.1+A.2+ A.3+ A.4+ A.5)
<b>Importo forfettario (fino al 40% di A)</b>	<b>B</b>	<b>Importo forfettario (fino al 40% di A)</b>
<b>Totale costi ammissibili (A+B)</b>	<b>C</b>	<b>Totale costi ammissibili (A+B)</b>
Intensità di aiuto pubblico: 100% di C		Intensità di aiuto pubblico: ✓ per piccole imprese 70% di C ✓ per medie imprese 60% di C
cofinanziamento privato non obbligatorio		Importo cofinanziamento privato: ✓ per piccole imprese 30% di C ✓ per medie imprese 40% di C

7. In fase di presentazione del progetto, i costi ricompresi nell'importo forfettizzato del 40% si riferiscono esclusivamente alle voci di costo ammissibili ai sensi del FSE e dell'art. 31, par. 3 del reg. 651/2014, fatta eccezione per le spese dirette di personale ammissibili e sono dettagliate nel Piano economico di cui all'Allegato C.
8. Nel caso di aiuti in esenzione, il finanziamento pubblico è pari alla percentuale massima prevista e riportata nella Tavola 1 del precedente art. 6.4 ed il cofinanziamento privato deve essere adeguatamente giustificato.
9. Per la congruità delle varie voci di spesa si fa riferimento alla Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora la formazione sia erogata da consulenti, si prendono a riferimento i massimali di costo previsti per il personale

<sup>6</sup>La guida Egisif 14-0017 chiarisce che "Neanche le indennità o le retribuzioni versate ai partecipanti ad operazioni FSE sono considerate costi per il personale".

<sup>7</sup>Per "Progettazione" si intende l'attività di analisi e definizione dell'intervento, analisi del fabbisogno formativo, programmazione di massima e progettazione di dettaglio della formazione, ma non attività di predisposizione della candidatura per la richiesta di contributo regionale a valere sul presente avviso e, pertanto, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla comunicazione di ammissione a finanziamento. Tali task vanno dettagliate nei timesheet richiesti in fase di rendicontazione.

<sup>8</sup>Vedi nota precedente.

docente. Ai fini della determinazione dei costi per il personale interno, la tariffa oraria applicabile è calcolata dividendo per 1.720 ore i più recenti costi lavorativi annui lordi documentati relativi agli ultimi 12 mesi consecutivi antecedenti all'atto di concessione.

- 10.** Nella progettazione dell'Intervento ed ai fini dell'ammissibilità della spesa devono essere rispettati i seguenti parametri:
- il totale delle ore di docenza non deve superare il totale delle ore di formazione;
  - il totale delle ore di codocenza non deve superare il 40% delle ore di formazione;
  - il totale delle ore di tutor non deve superare l'80% delle ore di formazione;
  - il totale delle ore di coordinamento non può essere superiore al 50% del totale delle ore di formazione;
  - Il totale delle ore di progettazione non può essere superiore al 10% del totale delle ore di formazione.
- 11.** In fase di rendicontazione, qualunque riduzione dei costi diretti di personale ritenuti ammissibili comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente all'ammontare dichiarato su base forfetaria, ivi inclusa la quota di cofinanziamento privato.

#### Articolo10) Dove presentare la candidatura e quali documenti sono necessari?

- Le candidature devono essere inviate **a partire dal 27 aprile 2017 dalle ore 9:00**, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica presente all'indirizzo:  
[app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/](http://app.regione.abruzzo.it/avvisi pubblici/)  
**seguendo scrupolosamente le indicazioni ivi riportate.**
- Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
- La documentazione costituente il **Dossier di candidatura** è la seguente:

#### Dossier di candidatura

Allegato A – Domanda di finanziamento in regola con l'imposta di bollo e debitamente firmata
Allegato B – Formulario di candidatura
Allegato C 1_ LINEA 1 Prospetto di calcolo della Sovvenzione <i>(solo per la Linea 1)</i>
Allegato C 2_ LINEA 2 Prospetto di calcolo della Sovvenzione <i>(solo per la Linea 2)</i>
Allegato C 3_ LINEA 1- Piano economico per costi forfettizzati 40% <i>(solo per la Linea 1)</i>
Allegato C 4_ LINEA 2- Piano economico per costi forfettizzati 40% <i>(solo per la Linea 2)</i>
Allegato D – <i>(obbligatorio in caso di opzione de minimis)</i> – Dichiarazione de minimis;
Allegato E –Dichiarazione de minimis impresa controllante o controllata, se del caso, solo in caso di opzione de minimis;
Allegato F - <i>( obbligatorio in caso di opzione aiuti in esenzione)</i> – Dichiarazione di aiuti in esenzione Reg. (UE) 651/2014 e presa visione delle "Disposizioni per l'ottemperanza delle condizionalità ex ante aiuti di stato";
Allegato H - Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo
Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa

4. La Domanda di Finanziamento, il Formulario di candidatura e gli Allegati devono essere redatti, a pena di inammissibilità, utilizzando esclusivamente i modelli allegati al presente Avviso Pubblico.
5. Non sono ammesse integrazioni di documenti; nel caso di imprecisioni o di non perfetta conformità o chiarezza delle informazioni riportate nella documentazione prodotta, la Regione Abruzzo può procedere alla richiesta di integrazioni.
6. La mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti o la loro mancata sottoscrizione determinano l'inammissibilità della candidatura.
7. Le firme apposte sono autenticate ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, D.P.R. nr. 445/2000 allegando la copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. In caso di sottoscrizione con firma digitale non deve essere allegata la copia del documento di riconoscimento.
8. La domanda di finanziamento andrà presentata in conformità con la vigente normativa sull'imposta di bollo (attualmente pari a € 16,00). Il soggetto richiedente provvederà a indicare sul modello (All. H- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO) il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata, nonché ad annullare la stessa conservandone l'originale che verrà successivamente verificato.

#### Articolo 11) Come la Regione Abruzzo esamina le candidature

1. Le candidature sono esaminate su base quindicinale con la procedura **a sportello** di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
2. Sono considerate ricevibili ed ammissibili le candidature pervenute e rispondenti ai sottoelencati requisiti, la cui mancanza costituisce causa di esclusione:

Ricevibilità ed ammissibilità	Riferimenti dell'Avviso
Rispetto delle modalità e della tempistica di presentazione delle candidature	Art. 10.1
Completezza del dossier di candidatura e presenza delle relative firme	Art. 10.3
Candidature presentate da Beneficiari ammissibili	Art. 7
Identificazione delle caratteristiche dei destinatari della formazione	Art. 4
Scelta del regime di aiuto	Art. 6.4
Rispetto dei massimali di aiuto	Art. 6 tav.1
Rispetto del finanziamento massimo concedibile	Art.6.3

3. Alle sole imprese escluse è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione.
4. Le domande ammissibili a valere sulla **Linea 1** sono valutate nel merito con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
<b>A Efficacia</b>	<b>Max 50/100</b>
1. Numero totale dei destinatari da formare	Da 1 a 10: 10 punti oltre 10 : 15 punti
2. Numero di destinatari da formare assunti attraverso Garanzia Over	Da 1 a 5: 3 punti Oltre 5: 5 punti
3. Numero di over 45 coinvolti	Da 1 a 5: 3 punti oltre 5: 9 punti
4. Numero di destinatari provenienti da aziende operative nella Regione Abruzzo che hanno attivato procedure di licenziamento collettivo dall'1.1.2015	Da 1 a 5: 5 punti Da 6 a 10: 10 punti oltre 10 : 15 punti
5. Adesione ammessa da Regione Abruzzo alla Carta di Pescara	livello base: 2 punti livello intermedio: 4 punti livello avanzato: 6 punti
<b>B Qualità</b>	<b>Max 30/100</b>
6. Rispondenza del progetto ai fabbisogni e alle aspettative del territorio in termini di rilevazione di insediamenti produttivi esistenti o rami di azienda	Si: 10 punti
7. Completezza, coerenza e innovatività del progetto	Fino a 20 punti
<b>C Efficienza</b>	<b>Max 20/100</b>
8. Percentuale di cofinanziamento superiore al cofinanziamento obbligatorio previsto dal regime di riferimento	Oltre il 5% in più rispetto all'obbligatorio: 10 punti Oltre il 10% in più rispetto all'obbligatorio: 20 punti

5. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a punti 100. In ogni caso non saranno ammessi a finanziamento i progetti che totalizzino un punteggio inferiore a 60/100 o che totalizzino un valore pari a zero relativamente al criterio della qualità.
6. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, viene data precedenza al soggetto che ottiene il miglior punteggio con riferimento al Criterio A -Efficacia. In caso di parità viene assegnata la priorità in base all'ordine di arrivo delle candidature, come risultante dalla data di trasmissione telematica
7. Le domande ammissibili a valere sulla Linea 2 sono valutate nel merito con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti e secondo i seguenti criteri:

<b>Criterio</b>	<b>Punteggio</b>
<b>Efficacia</b>	Max 40/100
1. Numero totale dei destinatari da formare	Da 1 a 5: 10 punti Oltre 5: 20 punti
2. Adesione ammessa da Regione Abruzzo alla Carta di Pescara	livello base: punti 5 livello intermedio: punti 15 livello avanzato: punti 20
<b>Qualità</b>	Max 40/100
3. Rispondenza del progetto ai fabbisogni e alle aspettative del territorio in termini di rilevazione di insediamenti produttivi esistenti o rami di azienda	Si: 20 punti
4. Presenza di strategie per riportare in Abruzzo produzioni precedentemente de localizzate fuori regione	Si: 10 punti
5. Presenza di strategie per l'innovazione di prodotto o per accedere a nuovi segmenti di mercato o nuovi mercati	Si: 10 punti
<b>Efficienza</b>	Max 20/100
6. Percentuale di cofinanziamento superiore al cofinanziamento obbligatorio previsto dal regime di riferimento	Oltre il 5% in più rispetto all'obbligatorio: 10 punti Oltre il 10% in più rispetto all'obbligatorio: 20 punti

8. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a punti 100. In ogni caso non sono ammessi a finanziamento i progetti che totalizzino un punteggio inferiore a 60/100 o che totalizzino un valore pari a zero relativamente al criterio della qualità.
9. A parità di punteggio, per la formazione della graduatoria, viene data precedenza al soggetto che ottiene il miglior punteggio con riferimento al Criterio A -Efficacia. In caso di parità viene assegnata la priorità in base all'ordine di arrivo delle candidature, come risultante dalla data di trasmissione telematica.
10. La valutazione è di competenza del Nucleo di Valutazione, nominato dal Direttore del Dipartimento DPG e composto da funzionari regionali e/o consulenti dell'Assistenza Tecnica FSE.
11. Nel caso in cui le risorse residue non fossero sufficienti a finanziare interamente l'ultima posizione utile in graduatoria, si procede a finanziarla parzialmente per un importo pari alle risorse residue.
12. Con riferimento alle candidature pervenute, a cadenza quindicinale, il competente Servizio del Dipartimento provvede all'istruttoria di ammissibilità ed alla valutazione di merito entro i successivi 60 giorni, salvo che il numero e la complessità delle candidature pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
13. Ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., al fine di consentire ai soggetti

esclusi la presentazione di eventuali controdeduzioni, viene inoltrata apposita comunicazione con i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.

14. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile Unico del Procedimento trasferisce gli esiti della stessa al Dirigente competente che, con proprio atto, ne approva le risultanze e provvede alla pubblicazione sul sito [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu) delle graduatorie Linee 1 e 2 delle candidature con l'importo finanziato e l'elenco delle candidature escluse, con l'esplicitazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione.
15. Avverso i provvedimenti adottati è ammesso ricorso nei modi di legge.

#### **Articolo 12) Cosa deve fare l'impresa una volta che il progetto è stato finanziato?**

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente Avviso, l'Intervento finanziabile si realizza, nelle more dell'adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020, nel rispetto delle *Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi relative al PO FSE Abruzzo 2007-2013* di cui alla D.D. n. DL/23 del 18/02/2014. Nelle more dell'adozione del Manuale dei costi semplificati si prendono a riferimento le Linee guida EGSIF 14-0017 – Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC).
2. Gli interventi formativi devono essere conclusi entro 8 mesi dall'avvio, salvo proroga.
3. È consentita la modifica del numero e della tipologia degli allievi purché sia comunicata e non incida sui requisiti di ammissibilità e sui punteggi di riferimento dei criteri di valutazione di merito.
4. L'erogazione del finanziamento è in due soluzioni:
  - a. Anticipo del 40% del finanziamento pubblico assegnato, entro il raggiungimento del 30% delle ore corso erogate, su presentazione di apposita richiesta corredata da garanzia fideiussoria a copertura dell'importo dell'anticipo riconosciuto e di durata di 30 mesi. La suddetta garanzia può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle leggi, che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di garanzia. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione concedente. In alternativa alla polizza è possibile attivare una cauzione conto deposito ex art. 93, D.Lgs., n. 50/2016, di importo pari al totale dell'incentivo da erogare;
  - b. Saldo solo nel caso di esito finale positivo della rendicontazione finale e raggiungimento dei seguenti risultati:
    - effettiva realizzazione e conclusione, da parte del Beneficiario, dell'intero Progetto formativo;
    - formazione di un numero di allievi non inferiore al 60% degli allievi inizialmente previsti in fase di candidatura;
    - frequenza di almeno il 70% delle ore previste dai progetti formativi Linea 1 (come da apposito registro);

- (se ricorre) trasformazione a tempo indeterminato degli allievi neoassunti a tempo determinato entro la data di conclusione dell'intervento formativo;
  - permanenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato degli allievi formati per i successivi 12 mesi decorrenti dalla conclusione dell'attività formativa;
  - (se ricorre) frequenza di almeno l'80% delle ore previste dai progetti formativi rivolti al management (Linea 2);
  - effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi testimoniato dal rilascio da parte del Soggetto erogatore dell'Attestato di frequenza con l'indicazione delle competenze in entrata e in uscita e degli insegnamenti erogati e loro finalizzazione.
5. I curricula del personale impegnato nelle attività, interno ed esterno, aggiornati e firmati in originale e dai quali risulti evidente, per i docenti, l'appartenenza ad una delle fasce A o B della Circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, devono essere disponibili presso la sede di svolgimento delle attività formative e consegnati su richiesta dell'Amministrazione o di eventuali soggetti deputati al controllo. I CV devono essere redatti in formato europeo, in forma di autodichiarazione sostitutiva e deve essere allegata scansione fronte retro di valido documento di identità.
6. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma 1, ulteriori disposizioni concernenti aspetti di carattere gestionale e finanziario possono, comunque, essere adottate dal competente Servizio DPG011 successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, in coerenza e attuazione del Manuale di gestione del POR FSE 2014–2020 e del Manuale sui costi semplificati, di prossima approvazione.

#### **Articolo 13) Che cosa si intende per "regime di aiuto" e "de minimis"?**

1. Gli incentivi previsti sono erogati nel rispetto della normativa sugli Aiuti di stato e ciascuna impresa in fase di presentazione della candidatura deve optare tra il tra il regime di aiuti "de minimis" previsto dal Regolamento (UE) n.1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento "de minimis") o il regime di aiuti in esenzione previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria).
2. L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" (ai sensi dell'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 e secondo la definizione di "impresa unica" di cui all'art. 2 paragrafo 2 del medesimo Regolamento) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti "de minimis".
3. Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti "de minimis".
4. Nel momento in cui si richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de

minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa dovrà nuovamente presentare un'autodichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

5. L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali.
6. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti de minimis - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate beneficiarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.00 o 100.000Euro).
7. Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 o 100.000Euro).
8. Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola "de minimis" - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.
9. La dichiarazione "de minimis" deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
10. Il finanziamento richiesto ai sensi del Regolamento (CE) 1407/2013 può essere concesso alle imprese di qualsiasi settore, con esclusione di quanto specificato nell'art. 1 del predetto Regolamento:
  - a) imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
  - c) imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
- 11.** Nel caso in cui un'impresa operi nei settori esclusi e svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, purché sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.
- 12.** Gli Aiuti de minimis di cui al presente Avviso e quelli in esenzione da notifica ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, possono essere cumulati con altri aiuti de minimis o con altri aiuti di Stato ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013, dall'art.5 del Reg. (UE) 1407/2013, dall'art. 8 del Reg. (UE) 651/2014, nonché dalla normativa nazionale sull'ammissibilità della spesa di attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013.

#### **Articolo 14) Che cosa si intende per "regime di aiuto in esenzione"**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, regolamento di esenzione generale articolo 31, possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le imprese grandi, medie e piccole.
2. Le imprese vengono classificate in micro, piccola, media e grande dimensione secondo la seguente definizione e secondo quanto dettagliato e disposto nell'art. 3 e seguenti dell'allegato I al Reg. (UE)651/2014:
  - microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro,
  - piccola impresa è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  - media impresa è un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  - grande impresa è un'impresa che non rientra nella definizione di piccola e media impresa (PMI).
3. Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento del pagamento dell'aiuto dispongano di almeno una sede operativa nel territorio regionale, pena la revoca della concessione.
4. Non possono beneficiare di aiuti le imprese di cui all'art. 1, par. 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 operanti nei seguenti settori:

- a. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
  - i. quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - ii. quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- b. carbonifero (in relazione agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio);
- c. alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nel settore escluso di cui alla precedente lettera a) opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

5. Non possono beneficiare degli aiuti in esenzione le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014, tali imprese possono essere finanziate solamente in de minimis.
6. L'erogazione dei contributi in esenzione è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
7. L'intensità di aiuto concedibile, ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 rappresenta l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri.
8. La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall'art. 31 del Reg (UE) 651/2014,
9. Gli aiuti alla formazione sono esentati ai sensi dell'art. 6 del Reg (UE) 651/2014 se hanno un effetto incentivazione. Per le PMI il requisito è soddisfatto con la presentazione della domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività di formazione. La domanda di finanziamento deve riportare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:
  - a) nome e dimensioni dell'impresa;
  - b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
  - c) ubicazione del progetto;
  - d) elenco dei costi del progetto;
  - e) tipologia dell'aiuto.

#### **Articolo 15) Attuazione, monitoraggio e controllo**

1. L'assolvimento della fase attuativa e delle procedure gestionali di cui al presente Avviso è attribuito al Servizio Gestione FSE del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università che potrà adottare disposizioni e modulistica concernenti gli aspetti gestionali e finanziari in coerenza e in attuazione del Manuale di gestione del POR FSE 2014–2020 di prossima approvazione.

2. Il monitoraggio ed il controllo delle attività oggetto del presente Avviso sono posti in essere dal Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, attraverso i Servizi competenti.
3. I beneficiari sono obbligati a fornire alla Regione Abruzzo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'implementazione e dell'alimentazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.
4. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Regione Abruzzo sottopone a controlli e verifiche il contenuto delle dichiarazioni secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 e dalle Linee Guida regionali per l'attuazione operativa degli interventi a valere sul FSE. Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000.
5. In merito agli obblighi di registrazione delle misure e degli aiuti individuali di cui alla Legge 234/2012 art. 52 la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato deve essere effettuata prima della concessione dell'aiuto, costituendo presupposto di condizione giuridica di efficacia della concessione stessa.

#### **Articolo 16) Quando la sovvenzione può essere revocata?**

1. La Regione Abruzzo procede alla revoca della Sovvenzione al verificarsi delle seguenti ipotesi:
  - a. se il numero degli allievi scenda al di sotto del 60% degli allievi inizialmente previsti in fase di candidatura;
  - b. qualora l'intervento formativo non sia concluso entro i termini fissati (8 mesi più eventuale proroga);
  - c. in caso di mancata apertura da parte del richiedente di una propria sede legale o unità operativa nel territorio della regione Abruzzo al momento della prima erogazione del finanziamento;
  - d. in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui alla cd. Clausola Deggedorf qualora l'impresa, entro il termine stabilito nella diffida, non abbia regolarizzato e comunicato l'avvenuta regolarizzazione;
  - e. qualora, nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'intervento formativo, si riscontri che il luogo effettivo di lavoro sia al di fuori dei confini geografici della regione Abruzzo. È fatta eccezione per i c.d. "cantieri mobili". La revoca opera, altresì, anche in caso di distacco non rispettoso dell'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dei C.C.N.L. di riferimento.
2. Le ulteriori ipotesi di revoca, nelle more dell'adozione del Sistema di Gestione e Controllo relativo al PO FSE 2014-2020, del Manuale di gestione del POR FSE 2014-2020 di prossima approvazione e del Manuale sui costi semplificati, sono stabilite nelle *Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi relative al PO FSE Abruzzo 2007-2013* di cui alla D.D. n. DL/23 del 18/02/2014.

## Articolo 17) Informazione e pubblicità

1. Sulla base di quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13, punto 2.2., i beneficiari delle operazioni, in materia di informazione e comunicazione, hanno la responsabilità e sono tenuti a rendere riconoscibile il sostegno dei fondi all'attuazione del progetto, riportando come di seguito illustrato:
  - a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento(UE) n. 821/2014 insieme a un riferimento all'Unione;
  - b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
2. In particolare, durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
  - fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
  - collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Inoltre, il beneficiario garantirà che i lavoratori formati siano stati informati in merito a tale finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico, oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che l'operazione ed il Programma Operativo sono stati finanziati grazie al Fondo Sociale Europeo (FSE).

## Articolo 18) Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento vengono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30-06-2003, nr. 196 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

## Articolo 19) Informazioni generali

1. La Struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento e l'adozione del relativo provvedimento amministrativo è il Servizio Lavoro del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università della Regione Abruzzo.
2. Il RUP è la dr.ssa Maria Sambenedetto, Responsabile dell'Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro del predetto Servizio, con sede in Pescara, Viale Bovio 425.
3. Eventuali richieste di chiarimento possono essere avanzate, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione, **esclusivamente a mezzo e-mail** al seguente indirizzo: [politicheattive@regione.abruzzo.it](mailto:politicheattive@regione.abruzzo.it), indicando nell'oggetto "Formazione per la crescita". Le risposte sono pubblicate nel portale [www.abruzzolavoro.eu](http://www.abruzzolavoro.eu).
4. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare, il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione Abruzzo.

## Articolo 20) Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo - *Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università*, adotta il presente Avviso in coerenza con la seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1298/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.12.2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2013 e che riguarda la dotazione finanziaria dell'FSE per alcuni Stati membri;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- Regolamento di esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" che abroga il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- EGESIF\_14-0017 – guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante *"Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183"*.
- Determinazione Direttoriale del 18 febbraio 2014, n. DL/23 - "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione – Sistema di gestione e di controllo del Programma Operativo - "Linee-guida per l'attuazione operativa degli interventi: modifiche ed integrazioni". Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione": aggiornamento e ss.mm.ii..
- DGR n. 622 del 30.9.2014, come modificata ed integrata dalla DGR n. 681 del 21.10.2014, di approvazione dell'atto di organizzazione relativo alla disciplina delle macrostrutture della Giunta regionale in attuazione della l.r. 26 agosto 2014, n. 35 attribuendo al Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa le funzioni di Autorità di Gestione del FSE;
- DGR n. 180 del 13.03.2015, di presa d'atto della decisione della Commissione Europea N. C(2014)10099 del 17 dicembre 2014 che ha approvato, così come esplicitato nell'articolo 1 della predetta Decisione, il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito

dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020;

- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- DGR dell'11 agosto 2016 n. 528, recante "POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo "investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". Approvazione Piano Operativo FSE 2016-2018;
- Carta di Pescara approvata con DGR 502 del 21 luglio 2016;
- Leggi e norme regionali vigenti in materia di formazione e politiche attive del lavoro.

## ALLEGATI ALL'AVVISO

Allegato A – Domanda di finanziamento

Allegato B – Formulario di candidatura

Allegato C 1\_LINEA 1- Prospetto di calcolo della Sovvenzione

Allegato C 2\_LINEA 2 - Prospetto di calcolo della Sovvenzione

Allegato C 3\_LINEA 1- Piano economico per costi forfettizzati 40%

Allegato C 4\_LINEA 2- Piano economico per costi forfettizzati 40%

Allegato D – Dichiarazione de minimis (*obbligatorio in caso di opzione de minimis*)

Allegato E – Dichiarazione de minimis impresa controllante o controllata, se del caso, solo in caso di opzione de minimis;

Allegato F – (*obbligatorio in caso di opzione aiuti in esenzione*) – Dichiarazione di aiuti in esenzione Reg. (UE) 651/2014 e presa visione delle “Disposizioni per l’ottemperanza delle condizionalità ex ante aiuti di stato”;

Allegato G – Istruzioni de minimis

Allegato H - Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo.